

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3988 del 09/07/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 Canovi Coperture srl - Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via dei Tipografi n.25, 41122 Comune di Modena (MO). Pratica Arpae n. 21556/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4137 del 09/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Canovi Coperture srl - Autorizzazione Unica relativa ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in Via dei Tipografi n.25, 41122 Comune di Modena (MO). Pratica Arpae n. 21556/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

Nel 2019 la Ditta Canovi Coperture srl, con sede legale in Via Degli Imprenditori n. 33, 41122 Modena e impianto localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Modena (di seguito: Ditta) ha conseguito l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'esercizio, all'interno di una nuova struttura, dell'attività di messa in riserva R13 di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi provenienti dalle proprie attività di cantiere.

L'avvio dell'attività di gestione rifiuti in regime semplificato presso lo stabilimento era subordinato alla trasmissione all'Ente competente del certificato di fine lavori in quanto, al momento del rilascio dell'atto (settembre 2019), la nuova struttura era ancora in corso di ultimazione.

Ad agosto 2020 la Ditta ha ottenuto il certificato di fine lavori; nonostante ciò, non è mai stata avviata l'attività di gestione rifiuti in regime semplificato.

Nel 2020 la Ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), conclusasi positivamente senza l'ulteriore sottoposizione a VIA, con Determinazione n. 5814 del 6 aprile 2021 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di avviare l'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante le operazioni di deposito preliminare D15 di rifiuti contenenti amianto e messa in riserva R13 di altre tipologie di rifiuto, con il

conseguente passaggio dalla gestione in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs 152/06 (mai effettivamente intrapresa) alla gestione in regime ordinario ex art. 208 del medesimo D.Lgs.

In data 15/05/2024 la Ditta ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.89291, per ottenere l'Autorizzazione unica necessaria a svolgere attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006.

L'attività di gestione rifiuti prevede le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (contenenti amianto).

Il progetto era caratterizzato da alcune differenze di rilievo (revisione del layout aziendale e dell'elenco dei Codici EER e dei quantitativi legati all'operazione R13) rispetto a quanto inizialmente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), pertanto ARPAE SAC di Modena, con prot. n. 107921 del 12/06/2024, ha sospeso i termini del procedimento richiedendo che tali modifiche venissero sottoposte a verifica preliminare ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. 4/2018.

In data 22/08/2024, il servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna ha trasmesso l'esito della Valutazione Ambientale Preliminare, ritenendo non necessario che il progetto fosse sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) pertanto, con prot. n. 172974 del 26/09/2024.

Il sito, localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Comune di Modena (MO), è identificato catastalmente al foglio n.130, mappale 388.

La ditta risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da documentazione assunta agli atti di Arpae con prot. n. 89291 del 15/05/2024.

L'impianto si estende su un'area con superficie complessiva di circa 7.800 m², di cui attualmente circa 3.500 m² sono costituiti da un capannone mentre la superficie restante è costituita da piazzali pavimentati o asfaltati. L'impianto è dotato di recinzione perimetrale in rete metallica rivestita e pali di sostegno in cemento.

Le aree scoperte sono interessate dal traffico veicolare e dal deposito di cassoni da 35 mc contenenti i rifiuti, e dotati di telone di copertura.

Tutti i rifiuti in ingresso sono stoccati in cassoni all'esterno o sulle scaffalature al coperto e su pavimentazione impermeabile, in aree dedicate contrassegnate e dotate di apposita cartellonistica.

Non è prevista nessuna attività di stoccaggio in cumuli.

Per quanto riguarda il sistema fognario, sono presenti due reti separate:

- Rete acque meteoriche: raccoglie le acque provenienti dalle coperture dell'edificio e dai piazzali esterni e le convoglia presso l'innesto dedicato esistente nel lotto;
- Rete delle acque nere: raccoglie le acque provenienti dai bagni e dagli spogliatoi presenti nella zona uffici e le convoglia, previo trattamento in apposite fosse Imhoff, presso l'innesto dedicato esistente nel lotto;

Entrambe le reti fognarie aziendali hanno come recapito finale la pubblica fognatura.

La Ditta, con l'istanza, ha trasmesso il Parere di Conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (pratica n. 51384 del 22/03/2024) relativo all'attività di lattoneria con piegatura di metalli a freddo. Con le integrazioni di cui al prot. n. 41037 del 04/03/2025 la Ditta ha trasmesso inoltre una Valutazione rilasciata da tecnico abilitato in merito all'attività svolta in riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, dichiarando di non essere soggetta al rispetto delle norme tecniche sulla prevenzione incendi negli impianti di recupero di rifiuti di cui al DM 26/07/2022.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.172974 del 26/09/2024 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.Lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona, alla quale sono stati invitati le amministrazioni interessate: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, HERA Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 23/10/2024 (Verbale della

seduta Prot. n.208850 del 19/11/2024).

In data 04/03/2025 (Rif. prot. ARPAE n.41037) la Ditta ha presentato la documentazione integrativa in risposta a quanto richiesto con nota ARPAE prot. n. 208865 del 19/11/2024 pertanto, con nota prot. 62540 del 02/04/2025, ARPAE ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei servizi.

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 06/05/2025; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.90874 del 16/05/2025).

Nel corso dei lavori, anche in risposta alle prescrizioni impartite con la determina di Screening, la Conferenza aveva ritenuto necessaria, in ultima analisi, l'installazione di un sistema di accumulo e sedimentazione delle acque di prima pioggia in conformità alla DGR 286/2005 per evitare che, in caso di trasbordo di eventuali rifiuti polverulenti dai mezzi di trasporto all'interno dei cassoni, con conseguente possibilità di dispersione di polveri e/o altre sostanze sul piazzale, queste possano essere dilavate durante un evento meteorico e generare così uno scarico non conforme ai limiti di emissione di cui alla Tabella 3 allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06.

A seguito della suddetta seduta, la Ditta ha presentato ulteriori integrazioni (prot. n. 93360 del 20/05/2025 e prot. n. 106198 del 12/06/2025) comunicando, tra le altre cose, l'intenzione di rinunciare alla gestione delle tipologie di rifiuti che possono produrre emissioni polverulente, e che nello specifico erano costituiti dai codici EER relativi ai rifiuti da costruzione e demolizione, chiedendo pertanto la decadenza dell'obbligo di progettazione e successiva installazione e messa in esercizio di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia

In data 02/07/2025 si è tenuta la terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi che si è conclusa con l'approvazione dell'istanza in oggetto all'unanimità dei partecipanti, come da verbale agli atti di ARPAE al PG n.119468 del 02/07/2025 e ritenendo ottemperate le prescrizioni impartite con la Determina di Screening n. 5814 del 6 aprile 2021.

In merito alla matrice Rumore, la Conferenza ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione da parte della Ditta relativa al non superamento dei limiti di rumore anche nella nuova configurazione presentata, non sia necessario il rilascio del Nulla Osta sull'impatto acustico.

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 89291 del 15/05/2024: istanza di Autorizzazione;
- prot. n. 41037 del 04/03/2025: integrazioni;
- prot. n. 93360 del 20/05/2025: integrazioni;
- prot. n. 106198 del 12/06/2025: integrazioni.

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. n. 189972 del 21/10/2024 con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio contributo allegando altresì il parere di conformità urbanistica
- prot. n. 86858 del 12/05/2025 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso il proprio parere.

ACQUISITA:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 20/01/2025, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0004252_20250117, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 per la Ditta Canovi Coperture srl, agli atti con Prot n.115742 del 26/06/2025.

CONSIDERATO CHE:

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti pericolosi**: 49 t x 250 €/t = 12.250,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 120 t x 140 €/t = 16.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 50.000,00 €

RITENUTO:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta perfezionata nel corso del procedimento, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 609 del 22 aprile 2025 è stato conferito alla Dott.ssa Lia Manaresi l'incarico "pro tempore" di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di assentire alla domanda di rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla Ditta Canovi Coperture srl, con sede legale in Via Degli Imprenditori n. 33, 41122 Modena, nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Modena, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
--

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 "Planimetria Layout Aziendale SdP - Maggio 2025" (rif. prot. ARPAE n. 106198 del 12/06/2025);
4. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
5. Di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere prestata in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **50.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
6. di stabilire che l'esercizio dell'impianto è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente;
7. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data di rilascio della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
8. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementizie ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva) e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
9. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
10. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle

azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.

11. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
12. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
13. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
14. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Modena, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
15. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
16. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
17. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.
18. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
19. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
20. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Canovi Coperture srl, con sede legale in Via Degli Imprenditori n. 33, 41122 Modena e impianto localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Modena

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Canovi Coperture srl, con sede legale in Via Degli Imprenditori n. 33, 41122 Modena e impianto localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Modena (di seguito: Ditta), ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.89291 in data 15/05/2024, per ottenere l'Autorizzazione unica all'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario;

L'attività di gestione rifiuti prevede le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (contenenti amianto).

Il sito, localizzato in Via dei Tipografi n. 25, 41122 Comune di Modena (MO), è identificato catastalmente al foglio n.130, mappale 388.

La ditta risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da documentazione assunta agli atti di Arpae con prot. n. 89291 del 15/05/2024.

L'impianto si estende su un'area con superficie complessiva di circa 7.800 m², di cui attualmente circa 3.500 m² sono costituiti da un capannone mentre la superficie restante è costituita da piazzali pavimentati o asfaltati. L'impianto è dotato di recinzione perimetrale in rete metallica rivestita e pali di sostegno in cemento.

Le aree scoperte sono interessate dal traffico veicolare e dal deposito di cassoni da 35 mc contenenti i rifiuti, e dotati di copertura.

Tutti i rifiuti in ingresso sono stoccati in contenitori o sulle scaffalature al coperto e su pavimentazione impermeabile, in aree dedicate contrassegnate e dotate di apposita cartellonistica.

Non è prevista nessuna attività di stoccaggio in cumuli.

Nelle aree destinate alla messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi (B1, B2, B3, B5, B6, B7) è previsto lo stoccaggio alternativo di differenti tipologie di rifiuto, debitamente indicate da apposito codice EER, con presenza di un singolo Codice EER per volta.

I rifiuti conferiti presso l'impianto provengono dai cantieri edili della Ditta dove, prima del trasporto, vengono sottoposti a un primo controllo di omogeneità e riuniti per tipologie omogenee, dopodiché viene preparato il carico per il trasporto presso l'impianto, effettuato direttamente dalla Ditta stessa.

I rifiuti speciali non pericolosi, ove sfusi, vengono conferiti all'interno di cassoni scarrabili che, dopo la fase di accettazione, possono essere depositati direttamente nelle specifiche aree dedicate esterne. In alternativa, il rifiuto in ingresso viene depositato all'interno del cassone dedicato, in funzione del codice EER di appartenenza, tramite l'ausilio di attrezzature in dotazione all'azienda (muletto, caricatore, pala, ecc.). Non è previsto lo scarico preliminare a terra. Una volta raggiunto un quantitativo sufficiente a predisporre il trasporto dei rifiuti stoccati presso centri esterni autorizzati, si procede direttamente a movimentare il cassone scarrabile.

Per quanto riguarda il deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi, la bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto viene effettuata in cantiere (incapsulamento, imballaggio in big-bags o tramite copertura con

film in polietilene, etichettatura del collo) e successivamente conferiti presso l'impianto per essere sottoposti a Deposito preliminare, sia all'interno del capannone, quindi in zona coperta e dotata di pavimentazione impermeabile, sia in area esterna, in cassone dotato di copertura. Sulle scaffalature all'interno del capannone i rifiuti possono essere stoccati su un solo livello o impilati fino a raggiungere altezze massime di 2 mt.

Presso lo stabilimento non verrà effettuata nessuna operazione di re-imballaggio o riconfezionamento.

All'interno del capannone vengono stoccati i rifiuti pericolosi di cui ai Codici EER 150202*-170601-170605*, in apposite scaffalature predisposte in adiacenza alla parete sud del capannone, mentre il rifiuto EER 170603* verrà depositato nel cassone dotato di copertura collocato in area esterna. All'interno delle scaffalature, sia i materiali friabili, gli imballaggi contaminati, contenuti all'interno di big-bags, sia le lastre di eternit imballate, potranno essere stoccate su un solo livello o anche impilate, in funzione dello spazio a disposizione.

Con il codice EER 150202* verranno ingressati i DPI utilizzati dagli addetti durante le operazioni legate alla bonifica dei beni contenenti amianto.

La Ditta chiede di essere autorizzata ad effettuare:

- l'operazione di messa in riserva R13 sui rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo pari a 120 t e un quantitativo massimo di stoccaggio annuale pari a 2.750 t/a;
- l'operazione di deposito preliminare D15 sui rifiuti pericolosi (contenenti amianto) per un quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo pari a 49 t e un quantitativo massimo di stoccaggio annuale pari a 10.000 t/a.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, Canovi Coperture srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

D15 *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO
			t	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	R13	100	400
170201	Legno			250
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			200
170202	Vetro			200
170401	Rame, bronzo, ottone		20	300
170402	Alluminio			300

170405	Ferro e acciaio			800
170407	Metalli misti			300
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	49	10.000
170601*	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto			
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto			
Totali non pericolosi			120	2.750
Totali pericolosi			49	10.000
Totale generale			169	12.750

Prescrizioni specifiche per i rifiuti *pericolosi* autorizzati in modalità *D15*

3. L'area adibita allo stoccaggio deve essere riservata a contenere esclusivamente tali tipologie di rifiuti e deve essere provvista di idonea segnaletica informativa con indicato il codice EER del rifiuto e la descrizione della pericolosità.
4. L'attività di stoccaggio può essere condotta solamente sui rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 248/2004 e s.m.i..
5. I rifiuti costituiti dai Codici EER 150202*, 170601*, 170603* e 170605* potranno essere stoccati solo se confezionati in big bags o in bancali e se avvolti in film plastici di protezione.
6. Con il codice EER 150202* possono essere ritirati solamente i rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati durante le operazioni di bonifica dell'amianto.
7. La disposizione dei bancali di cemento-amianto è consentita fino ad un massimo di tre livelli, purchè vi sia il rispetto di un'altezza massima non superiore a 2 metri, al fine di garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza.
8. Nell'area di stoccaggio sui singoli lotti di rifiuto confezionati in pallets o in big-bags deve essere riportata la data di assunzione dell'ingresso all'impianto.
9. Il tempo massimo di permanenza dei rifiuti pericolosi presso l'impianto è stabilito massimo in un anno, termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento finale.
10. Durante le operazioni di movimentazione dei pallets e dei sacchi big-bags si dovrà evitare ogni possibile danneggiamento delle confezioni; qualora si verificassero rotture del materiale plastico dei pacchi in stoccaggio provvisorio, il personale della ditta, munito di idonei mezzi individuali di protezione, dovrà provvedere ad avvolgere gli stessi in uno strato di materiale plastico aggiuntivo.
11. La ditta dovrà rispettare la procedura nella quale sono illustrate le modalità gestionali adottate al fine di verificare il limite giornaliero di stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti da 49 ton, trasmessa in data 12/06/2025 (prot. n. 106198).

12. La ditta, **annualmente entro il 30/04**, dovrà e produrre ed inviare Arpae SAC e al Presidio Territoriale di Modena il report nel quale siano riportati i quantitativi giornalieri presenti in stoccaggio presso l'impianto per l'anno precedente.

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti **non pericolosi** autorizzati in modalità **R13***

13. Le aree di stoccaggio ed i cassoni contenenti i rifiuti non pericolosi devono essere opportunamente contrassegnate con indicazioni riguardanti il codice EER del rifiuto.
14. I rifiuti speciali non pericolosi potranno essere depositati esclusivamente nei cassoni esterni dotati di copertura anche mobile. Non sono ammessi stoccaggi di rifiuti in cumulo.
15. Sono ammessi nei cassoni esterni stoccaggi alternativi dei singoli codici EER; ogni cassone dovrà contenere un solo codice EER .
16. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere al produttore una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
17. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso: preventivamente all'analisi chimico/fisica del rifiuto deve essere effettuata, dal produttore del rifiuto e convalidata dal gestore dell'impianto, una valutazione del ciclo produttivo da cui origina il rifiuto. Tale valutazione può, in partenza, fornire informazioni sull'eventuale uso di sostanze pericolose durante le diverse fasi di lavorazione e quindi, a termine del ciclo, la possibilità di rinvenire le stesse anche nel rifiuto prodotto. La valutazione informativa (e non analitica) a conferma della non pericolosità dovrà comunque essere svolta da tecnico abilitato.
18. E' ammessa la sola operazione di messa in riserva con esclusione di ogni ulteriore lavorazione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche costituenti il rifiuto; l'attività di cernita è ammessa solo per la rimozione dei materiali estranei ai fini del successivo recupero.
19. Al fine di limitare le emissioni diffuse, le operazioni di movimentazione costituite dalle fasi di scarico dei rifiuti ingressati sfusi, devono essere condotte adottando gli idonei accorgimenti per limitare il più possibile la formazione di polvere: presso l'impianto deve essere comunque presente idoneo sistema di nebulizzazione mobile da utilizzare durante tali operazioni nei periodi siccitosi o in presenza di rifiuti non adeguatamente umidificati nei cantieri di provenienza.
20. I rifiuti per i quali viene effettuata l'operazione R13 devono essere destinati alla successiva operazione di Recupero **entro 6 mesi** dalla data di accettazione dei rifiuti.
21. I rifiuti per i quali è stata effettuata l'operazione R13 in uscita dall'impianto devono essere avviati a soggetti autorizzati per l'effettiva operazione di recupero da R1 a R12, escludendo ulteriori passaggi in impianti che effettuano il solo stoccaggio.
22. I rifiuti costituiti da imballaggi misti quali il Codice EER 150106, se costituiti da frazioni che possono produrre esalazioni maleodoranti, devono essere avviati all'operazione di recupero **entro 48 ore** dal loro ingresso in impianto.
23. Ai fini del controllo della radioattività la ditta dovrà ottemperare a quanto riportato nella la Procedura per il controllo Radiometrico (trasmessa in data 04/03/2025 con prot. n. 41037), mantenendo presso l'impianto tutta la documentazione relativa alla sorveglianza.

Prescrizioni generali

24. Devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.
25. L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato denominato "Planimetria Layout Aziendale SdP - Maggio 2025" (rif. prot. ARPAE n. 106198 del 12/06/2025), per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
26. La viabilità interna deve essere opportunamente segnalata, pulita e soggetta a opportune operazioni di manutenzione qualora necessarie e la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione.
27. Al fine di contenere l'emissione di polveri aerodisperse e dilavamenti di sostanze in sospensione in fognatura, tutte le aree interne ed esterne devono essere mantenute pulite mediante l'impiego con adeguata frequenza di motoscope o autospazzatrici.
28. Deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto.
29. I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti.
30. Presso l'area impiantistica devono essere presenti sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi.
31. La registrazione delle movimentazioni dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. E' comunque fatto obbligo al gestore di conservare i dati in modo da poter fornire, su richiesta, al personale dell'organo di controllo l'elenco dei rifiuti in giacenza e le movimentazioni dei rifiuti suddivise per tipologia e destinazione (recupero/smaltimento).
32. In caso di emergenza ambientale, il gestore dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e a mezzo PEC. Successivamente, il gestore dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
33. Per quanto non espressamente specificato, dovranno essere adottate tutte le precauzioni indicate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 1121 del 21/01/2019.
34. I rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati al recupero; devono altresì essere stoccati separatamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi.
35. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto.
36. All'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili.
37. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero.
38. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate su superficie impermeabile.
39. In conformità alla norma UNI 10897/2016, si prescrive che:
 - posta la verifica di funzionalità giornaliera dello strumento portatile da parte dell'operatore, dovrà essere previsto un controllo annuale da parte dell'Esperto di Radioprotezione, mentre la taratura della strumentazione dovrà avvenire ogni tre anni da parte di laboratorio accreditato;
 - dovrà essere prevista la conservazione delle anomalie radiometriche per almeno cinque anni;
 - in caso di anomalia radiometrica non dovrà essere previsto per alcun motivo il respingimento del carico, ma la sua messa in sicurezza presso l'impianto nell'area appositamente identificata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.